

BOZZE DI STAMPA

29 settembre 2015

N. 1

— 1 —

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVII LEGISLATURA

---

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)**

### EMENDAMENTI

#### Art. 33.

##### 33.1c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### 33.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «di tributi erariali», fino alla fine del comma, con le seguenti: «effettivo di tributi erariali riferibile alloro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento generale della finanza pubblica*

e del sistema tributario. In nessun caso il gettito dei tributi e delle entrate propri può essere assegnato allo Stato».

*Conseguentemente, sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:*

«La regge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

---

### **33.8c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento», con le seguenti: «secondo i principi di coordinamento».*

---

### **33.10c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», secondo comma, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del», con le seguenti: «secondo le norme generali dello Stato di».*

*Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire il capoverso terzo comma con il seguente:*

«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, sulla base di indicatori di riferimento che promuovono condizioni di efficienza».

---

### **33.12c**

D'Alì

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il secondo comma inserire il seguente:*

«L'autonomia impositiva di Regioni e Comuni è esercitata nei limiti definiti con legge dello Stato. Non può, in nessun caso, avere effetti retroattivi, e concorre alla soglia di cumulo massimo della pressione fiscale individuata con norma costituzionale o con legge dello Stato».

---

### **33.14c**

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN

*Al comma 1, capoverso »Art. 119», sostituire i commi terzo e quarto con i seguenti:*

«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni».

---

**33.16c**

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fondo perequativo non può alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori. Garantisce il finanziamento dei costi e dei fabbisogni standard».*

---

**33.2001**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, alle parole: «Con legge dello Stato» premettere il periodo: «Nell'attribuzione delle risorse necessarie ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni pubbliche loro attribuite la legge dello Stato fa riferimento anche ai livelli essenziali delle prestazioni».*

---

**33.2000**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, alle parole: «Con legge dello Stato» premettere le seguenti: «Con legge dello Stato si riconoscono le peculiarità del Mezzogiorno e se ne rimuovono gli squilibri economici e sociali».*

---

**33.600**

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «. Con legge dello Stato sono definiti» con le seguenti: «, sulla base di».*

---

**33.900**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Con legge», inserire la seguente: «bicamerale».*

---

**33.901**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma».*

---

**33.902**

CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «approvata a tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 70, primo comma».*

---

**33.5023c**

TAVERNA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sostituire le parole: «indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno» con le seguenti: «i costi e i fabbisogni».*

---

**33.601**

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, sopprimere le parole: «nell'esercizio delle medesime funzioni».*

---

**33.200**

DIRINDIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, dopo le parole: «nell'esercizio delle medesime funzioni» inserire in fine le seguenti: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).»*

---

**33.201**

GUERRA, LAI, MARTINI, SONEGO, PEGORER, GATTI, LO GIUDICE, DIRINDIN, D'ADDA

*Al comma 1, capoverso «Art. 119» al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i vincoli di destinazione delle risorse a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).»*

---

**33.2002**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».*

---

**33.2003**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».*

---

**33.2004**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6 della Costituzione Repubblicana».*

---

**33.2005**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo l'invarianza della pressione fiscale».*

---

**33.2006**

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: «tendendo alla riduzione della pressione fiscale».*

---

**33.2007**

URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, , BOCCHINO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale, annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».*

---

**33.2008**

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quarto comma, inserire il seguente: «Nelle materie in cui le Regioni esercitano la potestà legislativa*

e nelle materie di competenza dei comuni e delle città metropolitane lo Stato non può esercitare poteri sostitutivi».

---

**33.5035c**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quinto comma, inserire il seguente:*

«Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio economico e sociale attraverso risorse e interventi anche fiscali, primariamente nei settori dei trasporti e dell'energia».

---

**33.5036c**

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», dopo il quinto comma inserire il seguente:*

«Per eliminare il divario di sviluppo favorendo il riequilibrio territoriale lo Stato predispone ed attua interventi straordinari di carattere economico e sociale volti a valorizzare il Mezzogiorno e le Isole con specifica attenzione alle situazioni locali che presentano indicatori economici più sfavorevoli».

---

**33.5037c**

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO

*Al comma 1, capoverso «Art. 119», in fine, aggiungere il seguente comma: «Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica».*

---